Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° ottobre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in. Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 luglio 1959 registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1959 registro n. 30 Aeronautica, foglio n. 46

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMERANI Stefano, sergente pilota. — Giovane pilota da caccia di eccezionale perizia, ardito e valoroso, effettuava numerose azioni di guerra nei cieli dell'Africa settentrionale italiana e del Mediterraneo centrale. Durante un'azione di bombardamento e mitragliamento di mezzi corazzati nemici, benchè colpito, impegnava contro di essi un'impari lotta vittoriosa per proteggere un collega che, costretto ad atterraggio forzato in territorio nemico, tentava di raggiungere con i propri mezzi le nostre linee. Mirabile esempio di altruismo e di dedizione al dovere. — Cielo dell'Africa settentrionale italiana e del Mediterraneo centrale 28 giugno 1941-4 maggio 1942.

CAMERANI Stefano, sergente pilota. — Abile, ardito ed instancabile pilota da caccia particolarmente distintosi in precedenti operazioni in Africa settentrionale italiana, partecipava a numerose ed ardite azioni di guerra nei cieli del Mediterraneo centrale, Sicilia e Tunisia, conseguendo brillanti risultati, dando costante prova di abnegazione e di spiccato senso del dovere. Attaccato di sorpresa da velivoli da caccia nemici, con sereno slancio e tempestività ingaggiava un accanito combattimento disimpegnandosi abilmente e danneggiando seriamente un velivolo avversario. Ancora una volta confermava le sue elevate virtù militari, di combattente audace e generoso e di suprema dedizione alla Patria. — Cielo del Mediterraneo centrale - Sicilia e Tunisia 29 settembre 1942-27 giugno 1943

(5223)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto dell'8 luglio 1959, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dal l'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle Città ed ai Comuni sottoindicati, per il comportamento tenuto nei periodi a fianco di ciascuno indicati:

Medaglie d'oro

Città di FOGGIA, maggio-settembre 1943

Resisteva impavida alle offese della guerra, sopportando con stoico coraggio ripetuti bombardamenti aerei che causarono la perdita di oltre 20 000 cittadini, mai venendo meno alla sua fede nel libero avvenire della Patria.

Città di AVELLINO, settembre 1943.

Con animo fierissimo sopportò senza mai piegare numerosi bombardamenti aerei che causavano la perdita della maggior parte del suo patrimonio edilizio e la morte di 3000 cittadini. La popolazione tutta si prodigò con generosità e amore encomiabili per cura dei feriti, degli orfani, dei senza tetto.

Medaglie d'argento

Comune di CISTERNA (Latina), gennaio-marzo 1944.

Con animo fierissimo sopportava numerosi bombardamenti che causavano morti e distruzioni, dando nobile esempio di strenuo coraggio e di devozione alla Patria.

Comune di LEONESSA (Rieti), ottobre 1943-aprile 1944.

Resisteva con intrepido coraggio allo straniero accampato in armi sul sacro suolo della Patria, offrendo la vita di numerosi dei suoi figli per la causa della Libertà.

Medaglia di bronzo

Comune di BAGNARA CALABRA (Reggio Calabria), giugno-settembre 1943.

Sopportava con fermo coraggio le ripetute offese belliche, e nel corso di quattordici bombardamenti vedeva soccombere 63 dei suoi migliori cittadini, e crollare molti dei suoi edifici.

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto dell'8 luglio 1959, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento della coraggiosa azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Medaglia d'argento

Alla memoria di **FONDI Ulderico,** il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

Nel generoso tentativo di soccorrere una persona travolta dal crollo di un edificio, a causa di un nuovo cedimento del fabbricato, veniva sepolto egli stesso perdendo la vita.

Medaglia di bronzo

CINELLI Settimio, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

Con slancio generoso accorreva in soccorso di una persona travolta dal crollo di un edificio, ma avvenuto un nuovo cedimento del fabbricato, veniva sepolto egli stesso rimanendo gravemente ferito. Incitava i soccorritori a occuparsi, prima di lui, delle altre vittime che versavano in più gravi condizioni.

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto dell'8 luglio 1959, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito la medaglia di bronzo al merito civile al comune di MAIORI (Salerno), per il comportamento tenuto dalla popolazione durante un violento nubifragio abbattutosi su quel territorio nell'ottobre 1954:

In occasione di un'alluvione — abbattutasi nei giorni 25 e 26 ottobre 1954 — che distruggeva strade, case e opere pubbliche, sebbene rimasta completamente isolata, la popolazione tutta si prodigava nobilmente nell'opera di soccorso, riuscendo a salvare numerose esistenze e ad alleviare le sofferenze dei sinistrati.

Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

CALZETTA Stefano, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

BERRETTONI Lido, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

FAGIOLI Giovanni, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

DE ROSA Ottavio, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

CAMERATA Angelo, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

DI GIANDOMENICO Nunzio, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

ROCCHI Quinto, il 26 marzo 1958 a Tolfa (Roma).

(4126)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1959

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di regione;

Decreta:

A decorrere dal 15 luglio 1959 è istituito a Treviso un Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Treviso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1959
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 333 — BARONE

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1959.

Determinazione del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1958, col quale la misura del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è stata fissata, per la durata di un anno, in lire 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto, ovvero in cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters »;

Vista la lettera in data 1° luglio 1959 del presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano, con la quale si chiede che la misura dell'indicato contributo sia stabilita, per due anni, nella misura di L. 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto ovvero di cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters »;

Decreta:

Per la durata di due anni, a decorrere dal 28 novembre 1959, il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato nella misura di lire 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto ovvero di cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1959
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 333

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1959.

Modalità per l'ammissione e la liquidazione dei benefici previsti dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, circa il rinnovamento del naviglio mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, contenente interventi in favore dell'economia nazionale;

Considerato che a norma dell'art. 54 della citata legge n. 622 debbono essere stabilite le modalità per l'ammissione e la liquidazione dei benefici previsti dalle disposizioni contenute nel capo X della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

Domande di ammissione al contributo

Le domande di ammissione al contributo previsto dall'art. 44 della legge oltre a contenere gli elementi richiesti dal successivo art. 46, devono indicare il nominativo della casa costruttrice dell'apparato motore; l'elenco ed il valore dei prodotti finiti esteri o usati nonchè tutti i necessari elementi utili per la determinazione del contributo.

Qualora nella domanda di ammissione al contributo non siano indicati prodotti finiti esteri o usati si presume che nelle costruzioni saranno impiegati materiali nazionali nuovi, salvo successive variazioni alle domande originarie che debbono pervenire al Ministero della marina mercantile prima che sia intervenuta la ammissione al contributo.

Art. 2.

Istruttoria delle domande

Il direttore generale competente del Ministero della marina mercantile sottoporrà al Ministro per la marina mercantile, per i provvedimenti di competenza, le domande già istruite, in ordine di data, dopo averle anche sottoposte all'esame di una Commissione costituita presso il Ministero predetto e composta dallo stesso direttore generale che la presiede — con facoltà di farsi sostituire da un ispettore generale da lui dipendente — e da due funzionari non inferiori al grado di direttore di sezione, rispettivamente del Mini-

stero della marina mercantile e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione predetta accerterà l'esistenza dei requisiti obbiettivi richiesti dalla legge per aver diritto al contributo in essa previsto.

Art. 3.

Liquidazione del contributo

Per la liquidazione definitiva del contributo i proprietari delle navi di nuova costruzione debbono avanzare domanda al Ministero della marina mercantile entro il termine previsto dall'art. 51 della legge corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dello art. 233 del Codice della navigazione;

2) certificato dell'Ufficio di inscrizione attestante la data di entrata in esercizio della nave, i servizi ai quali essa è adibita e l'indicazione dei proprietari;

3) certificato del Registro Italiano Navale dal quale risulti:

a) il rapporto tra il volume dei locali passeggeri ed il volume globale interno della nave di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 17 luglio 1954, n. 522;

b) il peso della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi;

c) il peso dell'apparato motore completo, inclusi tutti gli ausiliari di macchina e la indicazione della casa costruttrice,

d) il peso dei singoli complessi costitutivi dello apparato motore o parti staccate di esso di provenienza estera o usati nonchè l'elenco ed il peso di tutti gli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati;

e) la potenza normale dell'apparato motore;

f) la data di inizio dei lavori di costruzione della nave;

g) l'attestazione che la nave abbia raggiunto il 25% di avanzamento globale nei termini stabiliti dallo art. 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, richiamato dall'art. 48 della legge;

4) verbale della prova di mare da cui risulti:

a) la velocità della nave da accertarsi nelle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522;

b) la potenza normale dell'apparato motore;

5) certificato della Dogana attestante il valore dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore o parti staccate di esso e di tutti gli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati di cui alla lettera *d*) del precedente n. 3);

6) copia del certificato di classificazione provvisorio o definitivo della nave rilasciato dal Registro Italiano Navale;

7) certificato dell'autorità militare attestante che nei riguardi degli obblighi previsti dall'art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522, richiamato dall'art. 49 della legge, semprechè tali obblighi sussistano, nulla osti al pagamento del contributo;

8) documento di carena nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge 17 luglio 1954, n. 522, richiamato dall'art. 49 della legge;

9) copia del processo verbale di demolizione di cui all'art. 343 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Art. 4.

Liquidazione degli anticipi

Per ottenere la liquidazione degli anticipi del contributo a termini dell'art. 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522, richiamato dall'art. 51 della legge, i proprietari delle navi di nuova costruzione debbono presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

1) per il primo anticipo:

a) i documenti di cui ai numeri 1) e 7) indicati nel precedente art. 3;

b) certificato del Registro Italiano Navale dal quale risulti la data d'inizio dei lavori, lo stato di avanzamento globale della costruzione nonchè l'attestazione che la nave abbia raggiunto il 25% di avanzamento globale nei termini stabiliti dall'art. 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, richiamato dall'art. 48 della legge;

c) certificato dell'autorità previsto dall'art. 343 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione attestante la percentuale di demolizione delle navi;

2) per il secondo e terzo anticipo:

i documenti medesimi indicati al precedente punto 1) ad eccezione della dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del Codice della navigazione ove sia stata presentata per la liquidazione del primo anticipo

Art. 5.

Disposizioni generali

Le domande di liquidazione del contributo devono essere altresì corredate, ove il proprietario sia una ditta o una società prevista dal Codice civile, da un certificato rilasciato rispettivamente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ovvero dalla cancelleria del Tribunale da cui risulti:

a) la legale costituzione o composizione della società o ditta;

b) le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma;

c) le persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare in nome e per conto della ditta o società, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi alla lettera *b*), con l'indicazione della carica sociale e della data e luogo di nascita di ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al contributo nonchè quelle di liquidazione e tutti i documenti prescritti debbono essere prodotti in duplice copia di cui una in bollo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1959

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 174

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, approvato con decreto in data 23 marzo 1950 e modificato con decreto in data 16 giugno 1955;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione della predetta Azienda, rispettivamente in data 11 gennaio 1958 e 12 febbraio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 7, 13, 17, 20, 28, 29, 57, 58 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, secondo il testo allegato al presente decreto.

E' approvata altresì l'aggiunta di un nuovo articolo distinto col n. 60, il cui testo è pure allegato al presente decreto.

Conseguentemente lo statuto anzidetto verrà a risultare composto di n. 66 articoli in luogo di 65 e l'ordine di numerazione risulterà spostato di uno, a partire dal n. 61 al 66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Terni venne fondata nel 1846 da una associazione di privati cittadini, mediante sottoscrizione di 113 azioni infruttifere e rimborsabili di dieci scudi romani ciascuna, e venne eretta in ente morale in data 5 settembre 1846, con decreto di Segreteria di Stato a firma del Cardinale Gizi.

Ha assorbito per incorporazione il Monte di credito su pegno di Terni fondato nel 1467 da padre Barnaba Manassei, assumendo, a seguito di tale incorporazione, la denominazione di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni ».

Ha sede legale in Terni, con uffici istituiti o istituendi a norma di legge, e fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio ed in conto corrente e trovando ad essi conveniente collocamento per l'incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Ha inoltre la funzione, derivatale dall'incorporazione del Monte di assicurare il servizio del credito pegnoratizio sulle piazze attribuite al Monte.

Art. 7.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 150 nè minore di 100.

Possono essere nominati soci esclusivamente:

a) i discendenti dei soci fondatori purchè residenti a Terni;

b) i cittadini di Terni;

c) le persone domiciliate da almeno dieci anni nella zona in cui la Cassa opera con proprie dipendenze.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto di due terzi degli intervenuti nell'assemblea.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante,

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite,

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie

d) i dipendenti della Cassa.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art 13

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione, quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno il decimo del numero dei soci.

L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei sindaci, direttore generale, vice direttore generale, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art 20

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e del vice direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento,

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa esercitati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

8) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e previdenza,

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità,

11) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

12) sull'acquisto, sulla costruzione, sulla vendita di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni sia attive che passive,

13) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive,

15) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,

16) sulle operazioni di cui all'art. 54,

17) sulle accensioni, restrizioni, surroghe, cancellazioni ed altre annotazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran libro del debito pubblico, anche in deroga a quanto dispone l'art 2883 del Codice civile, il tutto salvo i casi per quali è autorizzato il presidente;

18) sulle transazioni,

19) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

20) sui limiti di autonomia da concedere agli altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che saranno comunque riveduti all'inizio di ogni esercizio ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate dagli anzidetti organi, nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio.

Art. 28.

Il direttore generale:

a) assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute della Commissione di sconto.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n 6 dell'art 20,

b) istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e della Commissione di sconto, firmando gli atti relativi;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni — compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni debitamente costituite presso l'Istituto di emissione — i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e della Commissione di sconto ed in genere tutti gli atti e documenti relativi all'ordinaria amministrazione;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente,

e) è a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

f) esprimere il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art 26, alle decisioni del presidente nei casi improrogabili di assoluta urgenza,

g) può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare la firma abbinata o disgiunta a funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire,

h) predispone il bilancio di ogni esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in assenza o impedimento anche di questi, verranno assunte dal funzionario della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Art 29

I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro

Art 57.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati prevalentemente nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art 58.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni, e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine

I conti correnti ipotecari hanno la durata di un quinquennio ed il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di decurtazione

Tali operazioni possono essere prorogate di anno in anno per non più di un quinquennio, previo accertamento della capienza del valore cauzionale dell'immobile

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15% dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art 59

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 20% dei capitali amministrati dalla Cassa

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni quindici.

Art. 60 (*ex novo*).

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano la materia.

Gli articoli da 60 a 65 del vecchio testo assumono la numerazione da 61 a 66 in relazione all'introduzione del nuovo articolo 60 riguardante la disciplina del credito pignoratizio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*. TAMBRONI

(5283)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede a L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede a L'Aquila, approvato con decreto in data 25 gennaio 1950 e modificato con decreto in data 11 agosto 1951;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 marzo, 28 aprile e 28 agosto 1959, e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 29 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 44, 47, 58, 59, 61, 66, 69, 70, 71, 79, 80 e 82 dello statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede a L'Aquila, secondo il testo allegato al presente decreto.

Lo statuto aggiornato è composto di n. 85 articoli in luogo di 87, in dipendenza della soppressione di due vecchi articoli, e l'ordine di numerazione risulta spostato a partire dal n. 15 fino all'85.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 2

La Cassa di risparmio ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio, depositi in conto corrente e di altra natura e dando ad essi conveniente collocamento, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

La Cassa non si propone fini di lucro e gli utili disponibili, a norma di legge, sono devoluti in erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 11

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e rappresentati nell'assemblea.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportata una condanna che ne menomi la onorabilità;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso l'Istituto o che abbiano lite vertente con la Cassa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive;

d) i dipendenti della Cassa.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 12.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta anche in calce alla lettera di invito.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Art. 14

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno, e, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente del Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità, o quando almeno dieci soci ne facciano domanda per iscritto, indicando gli argomenti da sottoporre all'assemblea medesima. Essa delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di propria competenza;

c) sull'eventuale assegnazione delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

d) sulla nomina del sindaco di propria spettanza;

e) sulla retribuzione dei sindaci, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

f) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci, con le formalità di cui al primo comma del presente articolo;

h) su ogni altro oggetto che a norma di legge o di statuto sia di competenza dell'assemblea o che il Consiglio di amministrazione deliberi di sottoporre all'assemblea stessa.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione e potrà proporre di sua iniziativa modifiche, sulle quali delibererà in via definitiva il Consiglio medesimo.

Art. 15

L'avviso di convocazione dell'assemblea, con il relativo ordine del giorno, deve essere spedito ai soci, per lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 16.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga, o vi sia rappresentata, almeno la metà dei soci o in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno dieci soci.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 17.

Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 11, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono avere luogo a scrutinio segreto, quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Art. 18

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, al vice presidente.

In caso di assenza di entrambi, al consigliere anziano di carica o di età, se di nomina contemporanea.

Il presidente dell'assemblea procede alla nomina di due scrutatori e del segretario dell'assemblea, scegliendoli tra i soci intervenuti.

I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal presidente, dal segretario o dai due scrutatori.

Art. 19.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I cinque consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 20

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I consiglieri si rinnovano in ragione di tre nel primo biennio e di due nel secondo biennio.

In caso di rinnovazione totale del Consiglio, la scadenza, nel primo biennio è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il tempo che rimaneva a compiersi da quelli che sostituiscono.

Tutti i componenti il Consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine del rispettivo mandato, ed, occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 21

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei dirigenti, funzionari od impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione della Cassa, ad eccezione di quanto è di esclusiva competenza dell'assemblea

In particolare ed a titolo esemplificativo esso delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge, sentito il parere dell'assemblea dei soci,

2) sulla nomina dei due consiglieri che dovranno far parte del Comitato di cui all'art 26,

3) sulla istituzione delle Commissioni di sconto e di eventuali commissioni consultive, determinandone i compiti e prendendo ogni altro provvedimento inerente al loro funzionamento, come la nomina e la determinazione della durata in carica dei componenti di esse, nonchè la misura dei compensi ad essi spettanti,

4) sull'apertura e la chiusura delle dipendenze della Cassa e la loro classificazione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti,

5) sulla formazione del regolamento dei servizi e delle operazioni previste dallo statuto,

6) sulla formazione del regolamento organico per il personale della Cassa e dei servizi aggregati,

7) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo ai dirigenti dell'Istituto,

8) sulle nomine, promozioni e collocamento a riposo del personale e sui provvedimenti in genere relativi al personale che siano attribuiti da leggi, da contratti e da regolamenti alla competenza del Consiglio,

9) sui rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea dei soci,

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza,

11) sulle formalità per l'emissione e l'istituzione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia,

12) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,

13) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità,

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulle partecipazioni ad istituti ed enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe a quelle della Cassa;

16) sull acquisto, sulla vendita e sulle permute di immobili nei limiti consentiti dalla legge nonchè sulle locazioni,

17) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive,

18) sulle operazioni di cui all'art 59,

19) sulle operazioni passive per sopperire alle eventuali necessità di cassa;

20) sulle transazioni;

21) su qualsiasi formalità ipotecaria quando non sia integralmente estinto il credito garantito,

22) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato o ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio ed in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione

Art 24

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente o chi lo sostituisce lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, il Comitato o il Collegio sindacale

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegraio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza; *nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.*

Per la validità delle deliberazioni di cui al punto 22) dell'art. 23 occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio, in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale, che assiste alle sedute del Consiglio con voto consultivo, e sottoscritti da lui e dal presidente Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario un consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art 26.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole di due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione e dal direttore generale I membri scaduti sono rieleggibili.

Presiede l'adunanza il presidente del Consiglio o chi lo sostituisce

Con la stessa maggioranza di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art 27.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio,

b) esprime il proprio parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

Art 28.

Il Comitato si aduna in via ordinaria una volta la settimana e in via straordinaria quando il presidente od uno dei suoi membri ne facciano richiesta Le adunanze sono valide sempre che siano presenti tre dei componenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per l'invio degli avvisi di convocazione, nonchè per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all art 24

Art 29

Il presidente rappresenta la Cassa in ogni sua funzione, nessuna esclusa, in ogni rapporto amministrativo ed in giudizio

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le Commissioni consultive di nomina del Consiglio

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento di tutti i servizi dell'Istituto

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà assumere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato secondo la rispettiva competenza

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche od alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alle annotazioni d inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà e può, inoltre, delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio della Cassa.

In assenza, o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza od in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo

Art 30

Presso la Cassa funziona un *Collegio di tre sindaci* con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse *di risparmio e delle altre norme pure* vigenti in materia.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio degli Abruzzi, i quali ultimi sono solidalmente responsabili verso la Federazione stessa dell'adempimento dei loro obblighi

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dall'articolo 2399 Codice civile e dalle altre disposizioni di legge

Art. 31.

I sindaci durano in carica un anno, fino alla approvazione del bilancio, e possono essere riconfermati

In ogni caso rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci e *possono* assistere alle riunioni del Comitato

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno *ogni* trimestre

Il sindaco che, senza motivo giustificato, *non* partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione *decade* dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del *presidente* del Consiglio di amministrazione

I sindaci possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII

Direzione generale e personale

Art 32

Il direttore generale, oltre alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dal regolamento, assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, esso assiste, inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Comitato

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 3) dell'articolo 23

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede a far eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Il direttore generale firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private ed in genere tutti gli atti e documenti inerenti all'ordinaria amministrazione e controfirma col presidente i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato

Compie inoltre gli atti conservativi che si rendessero necessari informandone il presidente

Il direttore generale è capo di tutto il personale che può spostare, a suo giudizio, da ufficio a ufficio o da servizio a servizio, e, sentito il presidente, anche in sedi diverse ha la sorveglianza e la direzione degli uffici tanto nei rapporti con i privati, che nei rapporti con gli impiegati

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico nonchè su tutti i provvedimenti riguardanti il personale

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare, ove sia necessario, alcune facoltà od incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un dirigente o funzionario espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione *Di fronte* ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art 33.

I doveri e i diritti del personale sono stabiliti dai contratti collettivi e dagli appositi regolamenti

Art 34

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle operazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza

Art 37.

Il libretto nominativo ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa, e *pertanto* il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore

Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare, o la intervenuta *menomazione* della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art 39

Ciascun versamento non può essere inferiore al minimo fissato *dal* Consiglio di amministrazione, nè può effettuarsi se non nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso

Art. 44

Non sono ammesse opposizioni al rimborso dei libretti al portatore e nominativi, se non nei casi previsti dalla legge

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art 47

Qualora alla scadenza del vincolo il deposito non venisse ritirato entro quindici giorni, — se consenziente la Cassa — il vincolo s'intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo

Art 58.

I libretti a deposito ordinario e a piccolo risparmio, a piccolo risparmio speciale ed in conto corrente, che per cinque anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, prelievo o registrazione di interessi, divengono infruttiferi e da tale data inizia la decorrenza del termine prescrizionale di legge a favore della Cassa

Art 59

I capitali amministrati dalla Cassa di risparmio sono impiegati nei modi seguenti

a) in operazioni cambiarie,

b) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli sui quali le Casse di risparmio, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono compiere operazioni del genere

I riporti debono essere effettuati con uno scarto di almeno il 10 % sull'ultimo prezzo di compenso

c) in acquisto di titoli di cui alla lettera *b*),

d) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e di cedole con scadenza non superiore a sei mesi dei titoli di cui alla lettera *b*),

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera b) o da cambiali o da fidejussioni o da semplice chirografo del correntista,

g) in mutui chirografari e conti correnti a Provincie, comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti,

h) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera g) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di esattoria, tesoreria o cassa nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto,

i) in sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e non preziosi secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio,

l) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione del quinto dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione,

m) nell'acquisto di crediti liquidi ed esigibili senza condizioni, a scadenza determinata, verso lo Stato e gli Enti di cui alla lettera g) e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato in forza di leggi e di convenzioni La durata massima di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

n) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed altre Casse di risparmio, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli organi di vigilanza,

o) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

p) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale, o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti creati o promossi dallo Stato;

s) in ogni altra operazione che per legge venisse consentita alle Casse di risparmio espressamente in deroga agli statuti.

Operazioni cambiarie e aperture di credito

Art. 61.

Le operazioni cambiarie possono avere la forma di sovvenzioni cambiarie e di sconto.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità e non può avere scadenza superiore ai sei mesi

Eccezionalmente potranno essere ammesse allo sconto cambiali ad una sola firma e potranno essere concesse aperture di credito in c/c assistite da semplice chirografo del correntista, ma in tal caso dovrà trattarsi di nominativi che diano pieno ed assoluto affidamento per possidenza immobiliare e per ottime qualità morali.

Queste operazioni non potranno però eccedere per ciascun nominativo l'importo di L. 2 000 000, e il loro ammontare complessivo non potrà superare il 6 % dei capitali amministrati

Inoltre le cambiali possono portare anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, da fidejussione o da pegno di mandati di pubbliche Amministrazioni, purchè il pegno risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice, o comunque da garanzie reali.

La durata massima delle aperture di credito in c/c non potrà oltrepassare il termine di 12 mesi, con facoltà di accordare proroghe.

Le cambiali emesse ai sensi di legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata consentita dalla legge stessa

Art. 66.

La somma da impiegarsi nei mutui e nei conti correnti ipotecari e nelle operazioni assistite da pegno su crediti ipotecari, non deve eccedere complessivamente il 10 % dell'ammontare complessivo dei capitali amministrati, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 69.

I mutui ipotecari debbono essere rimborsati mediante rate semestrali o bimestrali, a quote fisse di ammortamento e la durata non può eccedere gli anni quindici

Tale termine potrà essere elevato eccezionalmente a 20 anni, per i mutui destinati alla costruzione di case popolari, economiche e coloniche, ferme restando le garanzie di cui all art 67

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in una unica soluzione In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dei benefici del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici, in quanto siano applicabili La durata di tali operazioni non può superare i cinque anni In casi eccezionali la durata potrà essere protratta per altri 5 anni, con proroga tacita di anno in anno, previo accertamento della capienza nel valore cauzionale dell'immobile dato in garanzia Il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

Art. 70.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisti di crediti verso lo Stato, in sconti di annualità statali ed in partecipazioni (le quali ultime non devono comunque eccedere il 5 %) non deve superare il 20 % dell'ammontare complessivo dei capitali amministrati dalla Cassa, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I mutui di cui al presente articolo debbono essere rimborsati a rate semestrali o bimestrali a quote fisse d'ammortamento e la durata non può eccedere gli anni 20.

Art. 71.

La Cassa può concedere, fino all'ammontare del 5 % dei capitali amministrati, sovvenzioni sopra pegno di oggetti e metalli preziosi, su merci ed anche su tessuti casalinghi biancheria ed oggetti diversi, purchè non siano fragili o soggetti a deperimento o di non facile commercio o pericolosi oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume e peso, essere convenientemente custoditi nei magazzini dell'Istituto.

Art. 79.

La Cassa può curare per conto di terzi la compera e la vendita di titoli e di valute, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia e può anche vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà

La compera e la vendita di titoli e di valute per conto di terzi non saranno effettuate se non previa totale copertura.

Art. 80.

La Cassa può prestare avalli e fidejussioni ed eseguire per conto di terzi il deposito presso pubbliche Amministrazioni di titoli di sua proprietà contro rilascio di effetti cambiari con firme solvibili, con le limitazioni di cui agli articoli 60 e 61, quarto comma.

Art. 82.

La Cassa può riscontare gli effetti del suo portafoglio, e contrarre anticipazioni passive con la Banca d'Italia ed altre operazioni per provvista di fondi.

Inoltre, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e con le modalità e condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione la Cassa può:

a) incassare cedole e titoli estratti;

b) assumere per conto della clientela previa copertura totale il pagamento d'imposte e tasse;

c) assumere per conto di terzi il servizio incasso effetti;

d) vendere e locare i propri immobili;

e) assumere il servizio di emissione e pagamento degli assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e di altri Istituti debitamente autorizzati;

f) eseguire con le debite autorizzazioni operazioni di cambio di valute e divise estere.

Visto, *il Ministro per il tesoro*. TAMBRONI

(5273)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto in data 12 febbraio 1951;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 12 febbraio e 31 marzo 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 e 26 dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art 15.

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano di nomina o, a parità di nomina, di età

Il segretario dell'Assemblea è nominato dal presidente fra i soci

Di ogni adunanza ordinaria e straordinaria viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art 16

La Cassa di risparmi è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, di un vice presidente e di sette consiglieri, tutti scelti fra i soci della Cassa Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità delle disposizioni di legge. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 18

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni I consiglieri durano in carica quattro anni e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio

Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.

I membri scaduti rimangono in carica fino a che entrano i loro successori

Gli amministratori nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art 19.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 23 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea, tenendo presenti le disposizioni in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 20.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa. Particolarmente esso delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti,

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento,

4) sull'applicazione dei contratti nazionali di lavoro e sulla formazione dei regolamenti organici o dei contratti integrativi aziendali per il personale dell'Istituto e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sull'accettazione di dimissioni, sul licenziamento, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale in genere, secondo le norme contrattuali e regolamentari in vigore,

6) sulla nomina dei due consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, sulla nomina dei membri di esse, determinandone le funzioni la durata e le eventuali medaglie di presenza per i membri non appartenenti al Consiglio, sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno agli enti vari, a cui sia richiesto di provvedere, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia,

8) sul progetto del conto consuntivo annuale;

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione,

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza,

11) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'assunzione di nuovi servizi e sull eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione dei tassi di interesse per le operazioni attive e passive, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

15) sull autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,

17) sulle operazioni di cui all'art 52;

18) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato ed agli altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altri servizi, operazioni e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno comunque essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti al principio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le delibere adottate dagli anzidetti organi aziendali, nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio, debbono essere portate a conoscenza del Consiglio stesso;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga un credito della Cassa;

20) sulle transazioni e sugli stralci di crediti;

21) sulle partecipazioni ad istituti od enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

22) in genere su tutto quanto non è di competenza della Assemblea

Art. 21.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti il Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal paragr. 18 del precedente art. 20 occorre il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori presenti, che rappresentino almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente o da chi lo sostituisce e dal direttore che assume le funzioni di segretario

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta

Gli avvisi di convocazione delle adunanze di Consiglio dovranno contenere l'elenco degli argomenti da trattare e dovranno essere spediti a mezzo raccomandata almeno tre giorni interi prima della convocazione In caso di urgenza il Consiglio verrà convocato con il più celere idoneo mezzo, ma sempre per iscritto

Art 23.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole di 2/3 degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce

Con la stessa maggioranza di voti prevista dal primo comma del presente articolo il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art 26

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sul funzionamento dell'Istituto

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza

Il presidente consente la cancellazione delle ipoteche e le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le annotazioni di inefficacia e le cancellazioni delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto

In assenza e in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di nomina e a parità di anzianità di nomina, di età

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad altri amministratori o dirigenti della Cassa alcune delle proprie attribuzioni o facoltà.

Visto, *il Ministro per il tesoro*. TAMBRONI

(5282)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Sostituzione di un membro del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1951, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma;

Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, con il quale la durata del Comitato medesimo è stata prorogata al 31 dicembre 1959;

Considerato che, in seguito al decesso del dottor Guglielmo De Gregorio, membro del detto Comitato in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione pervenuta;

Decretano:

Il dott. Gino Bartolozzi è nominato membro del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in rappresentanza del Monte dei Paschi di Siena, in sostituzione del dottor Guglielmo De Gregorio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(5397)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Messina » ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1957, sulla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, per il triennio 29 marzo 1957-28 marzo 1960;

Sentito il Governo della Regione siciliana;

Decreta:

Il prof. dott. Saitta Agatino è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Messina, in sostituzione del dott. Vincenzo Ardizzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(5426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che in data 24 agosto 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Prada mano (Udine), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Udine.

(5313)

Si partecipa che in data 26 aprile 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Porpetto (Udine), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di San Giorgio Nogaro.

(5310)

Si partecipa che in data 8 luglio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Ipplis (Udine), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Cividale del Friuli.

(5311)

Si partecipa che in data 25 settembre 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Cerfignano (Lecce), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Minervino di Lecce.

(5316)

Si partecipa che in data 26 settembre 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Vignacastrisi (Lecce), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Poggiardo.

(5312)

Si partecipa che in data 27 settembre 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Vitigliano (Lecce), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Poggiardo.

(5315)

Si partecipa che in data 25 febbraio 1959 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Percotto (Udine), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Udine

(5314)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

384° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1959, registro n 4 Industria e commercio, foglio n 305, con il quale la concessione delle sorgenti di acque minerali nella località « Mangiatorella », del comune di Stilo, provincia di Reggio Calabria, accordata per la durata di anni dieci, con decreto prefettizio 3 luglio 1956 alla Società Immobiliare Calabra - S I C - e trasferita ed intestata alla « Fonte della Mangiatorella » Società per azioni, con sede in Ferdinandea di Stilo, provincia di Reggio Calabria

Decreto Ministeriale 23 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1959, registro n 4 Industria e commercio, foglio n 224, con il quale alla Società per azioni « Birrificio Spluga », con sede in Chiavenna, provincia di Sondrio, è accordata, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Sorgente dei Rovani », del comune di Piuro, provincia di Sondrio

Decreto Ministeriale 3 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1959, registro n 4 Industria e commercio, foglio n 306, con il quale al sig Aldo Motosi, residente in La Spezia, è accordata la concessione del giacimento di mercurio nella località denominata « Ripa », dei comuni di Seravezza e Pietrasanta, provincia di Lucca, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 9 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti, Sezione di Milano, il 20 febbraio 1959, registro n. 1, foglio n 19, con il quale alla Industria Mineraria Italiana - I M.I del rag Carlo Fabi, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di talco in località « Sasso della Pradaccia », in comune di Lanzada, provincia di Sondrio

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 9 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti, Sezione di Milano, il 21 maggio 1959, registro n 1, foglio n 23, con il quale alla S r l « Mineraria Valle Spluga », con sede in Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di talco in località « Ponticelli di Riva Franscia », del territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio

Decreto del Prefetto della provincia di Cuneo 3 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti, Sezione di Torino, il 9 luglio 1959, registro n 1, foglio n 18, con il quale al sig Bonino Bartolomeo fu Giacomo, domiciliato a Racconigi, provincia di Cuneo, è accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Fonte del Cup », sita in territorio del comune di Busca, provincia di Cuneo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso

Decreto del Prefetto della provincia di Cuneo 18 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti, Sezione di Torino, l'8 luglio 1959, registro n 1, foglio n 17, con il quale al sig Vigna Antonio fu Antonio, domiciliato in Alba, provincia di Cuneo, è accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « La Gaiersa », sita in territorio dei comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana, provincia di Cuneo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso

L'area della concessione viene denominata « San Maurizio »

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Firenze 21 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti, Sezione di Firenze, il 16 giugno 1959, registro n 1, foglio n 2, con il quale alla Società per azioni Cementi di Bibbiena, con sede in Bibbiena Stazione, provincia di Arezzo, e concessa la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Faena », in territorio dei comuni di Chitignano e Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 23 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti, Sezione di Torino, il 29 luglio 1959, registro n 1, foglio n. 19 con il quale alla Società in nome collettivo « E F I L » - Esercizio Fornaci Industria Laterizi di Pietro Preti & C, con sede in Torino, è conferita per la durata di anni otto a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria di argilla da laterizi denominata « Piagera », sita in territorio del comune di Moncestino, provincia di Alessandria

(5353)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1959, registro 266, foglio n. 341, è respinto il ricorso in via straordinaria proposto dall'ex maresciallo maggiore forestale Dezulian Luigi Giovanni Matteo, tendente ad ottenere l'annullamento del decreto Ministeriale 16 luglio 1957 in seguito al quale il maresciallo maggiore anzidetto venne collocato a riposo.

(5402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 30 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	654,65	654,20	654 —	654,50	654,20	655,37	654,625	655 —	655,50	654,50
Fr Sv.	143,30	143,29	143,3375	143,3125	143,32	143,28	143,305	143,30	143,28	143,30
Kr D.	90,05	90,10	90,03	90,02	90,05	90,10	90,025	90,10	90,05	90 —
Kr N.	86,98	86,93	86,98	86,98	86,95	87 —	86,99	87 —	86,96	86,95
Kr Sv.	119,98	119,98	120 —	120 01	120 —	119,95	119,995	119,95	120 —	120 —
Fol	164,40	164,34	164,405	164,415	164,36	164,42	164,41	164,40	164 43	164,40
Fr B.	12,40	12,40	12,04035	12,402	12,40	12,40	12,401	12,40	12,40	12 405
Fr Fr.	126,52	126,452	126,40	126,38	126,45	126,48	12[illegible],37	126,80	126,49	126,48
L st	1739 35	1738,75	1739,65	1739,60	1739,35	1739 —	1739,65	1739,50	1739,05	1739,50
Dm occ.	148,38	148,40	148,40	148,38	148,39	148,37	148,375	148,40	148,37	148,37
Scell. Austr.	24,05	24,08	24,05	24,05125	24,05	24,05	24,053	24,05	24,05	24,054

Media dei titoli del 30 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906		70,675
Id	3,50 % 1902	70,30
Id	5 % 1935	101,50
Redimibile 3,50 % 1934		92,325
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	85,075
Id.	5 % (Ricostruzione)	98,55
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id.	5 % 1936	90,325
Id.	5 % (Città di Trieste)	96,125
Id	5 % (Beni Esteri)	96,075

Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° aprile 1960)	100,75
Id	5 % (» 1° gennaio 1961)	100,35
Id.	5 % (» 1° gennaio 1962)	100,15
Id	5 % (» 1° gennaio 1963)	100 —
Id	5 % (» 1° aprile 1964)	99,90
Id	5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id	5 % (» 1° aprile 1966)	99 975
Id	5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	654,562
1 Franco svizzero	143 309
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	120,002
1 Fiorino olandese	164,412
1 Franco belga	12,401
100 Franchi francesi	126,375
1 Lira sterlina	1739 625
1 Marco germanico	148 77
1 Scellino austriaco	24.052

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Dispone:

1. I signori Colombo Soliveri e Giovanni Mandelli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo)

2. I signori comm. Giuseppe Baragiola e gr. uff rag. Edgardo Landini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Como.

3 Il cav. Battista Crotti è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona), in sostituzione dell avv Ugo Dossena, dimissionario.

4 Il sig Olivio Casoli è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone (Pesaro), a seguito del decesso del col Sanzio Clavari

Il sig avv Elio Binotti è confermato vice presidente del Monte stesso

5. I signori Pasquale De Franciscis e Giuseppe Tartaglione sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Marcianise (Caserta)

6. I signori dott ing. Luigi Gola e avv Giovanni Scolari sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

7 Il sig Domenico Giunchi è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì), ed il prof Azeglio Collini e nominato vice presidente a seguito del decesso del titolare rag Mario Nicoletti.

8 Il sig Riccardo Bigante è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila), a seguito del decesso del sig. Alfredo Panfilo Santostefano.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5300)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 14 ottobre 1938 che revoca l autorizzazione all esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villalba (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n 375,

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 7 marzo 1942, col quale l'avv Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa,

Considerato che l'avv. Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della cassa rurale ed artigiana di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5368)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 2 marzo 1938 che revoca l autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n 375,

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 23 novembre 1941, col quale l'avv Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1959

Il Governatore MENICHELLA

(5369)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria SS ma del Mazzaro », di Mazzarino (Caltanissetta), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n 375,

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 26 marzo 1942, col quale l'avv Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa,

Considerato che l'avv Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della Cassa cattolica agricola « Maria SS ma del Mazzaro », di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5372)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928 n 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l art. 31 del regolamento per l esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 12 dicembre 1956, n 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Limatola (Benevento) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1959

Il vice direttore generale. BINDOCCI

(5403)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958.

Sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Aeronautica, dispensa n. 13 del 1° luglio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 21 maggio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a 11 posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958.

(5409)

PREFETTURA DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1959, n. 31731/III, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958 nei Comuni della provincia,

Viste le proposte formulate per quanto di rispettiva competenza, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, e successive modificazioni,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di che in narrativa è così costituita:

Presidente

Prestamburgo dott Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti·

Politano dott Angelo, medico provinciale;

Serra prof Giovanni, primario del 1° reparto di chirurgia degli Istituti ospedalieri di Mantova,

Alessio prof. Francesco, primario del 1° reparto di medicina degli Istituti ospedalieri di Mantova,

Botti dott. Alcide, medico condotto di Mantova.

Segretario:

De Bellis dott. Michele, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Mantova.

Mantova, addì 17 settembre 1959

Il prefetto CARUSO

(5410)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1959, n. 31731/III, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958 nei Comuni della provincia,

Viste le proposte formulate per quanto di rispettiva competenza, dall'Ordine dei medici e dal Collegio delle ostetriche della Provincia, nonchè dai Comuni interessati, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di che in narrativa, è così costituita

Presidente·

Prestamburgo dott Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti

Politano dott Angelo, medico provinciale capo,

Maccabruni prof Francesco, libero docente ostetricia;

Piccinelli prof Giuseppe, primario del reparto ostetricia degli Istituti ospedalieri di Mantova,

Quarantani Maria, ostetrica condotta di Mantova.

Segretario

Piccirilli dott Benito, consigliere di 3ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della prefettura di Mantova.

Mantova, addì 17 settembre 1959

Il prefetto CARUSO

(5411)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.